



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 11-08-20

OGGETTO: Modifica al programma degli incarichi anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di agosto alle ore 18:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	P	MONTANI VINCENZA	A
FLAVONI GIANFRANCESCO	P	CHIRRA ALESSANDRO	P
CORTI ANNA	P	VALERIANI GIAN LUCA	P
PUGLIESE SIMONA	P	PUGLISI GIUSEPPE	P
DE ANGELIS VALERIO	P	MORICONI SANDRO	P
DI GIROLAMO RITA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 10 - Assenti n. 1 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta, spiegando le ragioni che hanno dato luogo all'esigenza del conferimento di un incarico ad un professionista esterno all'Amministrazione dotato dei requisiti di specializzazione in materia di contratti pubblici.

Il Consigliere Giuseppe Puglisi ritiene che per la complessità della vicenda esposta dal Sindaco vi sia bisogno di un professionista di comprovata esperienza e competenza professionale.

Non ci sono altri interventi.

RICHIAMATA la delibera di consiglio n. 35 del 19.12.2019 avente ad oggetto “programma degli incarichi anno 2020” la quale prevedeva il conferimento d'incarichi solo se finanziati da contributi.

DATO ATTO che si rende necessario procedere ad una modifica del programma degli incarichi anno 2020 e prevedere una spesa complessiva di euro 4.000,00 per l'anno 2020 per sopravvenute necessità legate all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori riguardanti il progetto denominato “SISMA 2016 - D.L. n.189 del 2016 e SS.MM.II. - Ordinanza Commissariale n.37/2017 - Appalto dei lavori di ripristino del muro di sostegno, lavatoi e fontanili in fraz. Caso”;

VISTI gli esiti dei certificati dei carichi pendenti acquisiti dalle Procure della Repubblica di Isernia e di Pescara riguardanti la figura dell'amministratore della ditta aggiudicataria;

TENUTO CONTO che la presente aggiudicazione risulta soggetta a verifica preventiva ai sensi dell'art.7 comma 1 lett.b dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto dal Presidente dell'ANAC, dal Commissario del Governo e dall'A.D. di Invitalia, essendo l'importo dell'appalto per l'affidamento dei lavori superiore ad euro 150.000, il RUP, una volta terminato l'accertamento dei requisiti da parte della Centrale Unica di Committenza, ha trasmesso all'Ufficio Speciale Ricostruzione in data 12.03.2020 prot. n. 1266 la richiesta di verifica preventiva di legittimità;

CONSIDERATO CHE la circostanza ha innestato un complesso e articolato iter procedimentale con interventi di plurime autorità tra cui l'ANAC;

RITENUTO di dover acquisire una consulenza legale per poter procedere con l'aggiudicazione de quo e l'eventuale esclusione della ditta aggiudicataria, con possibilità di un conseguente contenzioso;

VISTE le Linee Guida Anac n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate con Delibera 24 ottobre 2018 n. 907.

VISTO l'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici - rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi», che elenca alcune tipologie di servizi legali, che esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.

DATO ATTO che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio), mentre l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un

contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed e' sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi).

VISTO il punto 1.1.2.2 delle suddette Linee guida Anac, ai sensi del quale la consulenza legale puo' considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e cio' ricorre quando, ad esempio, l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti.

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), come sostituito dall'art. 46 comma 2 Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, che testualmente recita: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

RITENUTO necessario, alla luce delle suddette disposizioni, integrare il programma delle attività istituzionali, non stabilite dalla legge, il cui svolgimento necessita l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 comma 3 Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, che testualmente recita: *“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*;

DATO ATTO che nel caso di specie si verte in un'ipotesi di incarichi di studio e consulenza, che riguarda la richiesta di pareri a soggetti esperti;

VISTO l'art. 1, comma 11, della L. 311/2004 ai sensi del quale *“Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”*.

VISTO l'art. 7, comma 6, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato, da ultimo, dall'art. 46 comma 2 Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 8 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale gli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e continuativa, possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28 maggio 2008, è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che costituisce parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. n. 267/2000, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 25 novembre 2008;

RITENUTO di dover escludere dalla programmazione di cui trattasi, anche a seguito della consolidata interpretazione nell'attività consultiva della Corte dei Conti:

- gli incarichi conferiti a persone giuridiche;
- gli incarichi previsti dalle varie tabelle allegate al D.lgs. 163/2006;
- componenti nuclei di valutazione e organismo di controllo interno;
- incarichi che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae*;
- gli incarichi professionali, non di studio, ricerca e consulenza, che però mirino a fornire un prodotto finito ad opera di un professionista;
- gli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (come ad esempio la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale);

RITENUTO pertanto di dover procedere, sulla base delle sopra esposte considerazioni, alla integrazione del programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, consulenza, di studio e di ricerca a professionisti esterni, al fine di ottemperare al dettato normativo della legge finanziaria 2008, citato in precedenza;

TENUTO CONTO delle previsioni contenute nel Bilancio annuale di previsione 2020 - 2022, che stabilisce il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione, nonché nella Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTO l'art. 6, comma 7, D.L. 78/2010 che prevede a partire dal 2011 la spesa che le amministrazioni pubbliche possono sostenere per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, che viene quantificata in € 7.400,00;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 7/2011 secondo cui *“in relazione alla spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe con l'impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente*

finanziate da soggetti estranei all'ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente.

Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell'ente locale, non v'è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate. Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010.”;

PRESO ATTO che il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 all'art. 1, comma 5, stabilisce che “*La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le Università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, (non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014) così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122”;*

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno,

DELIBERA

1) Ritenuto di dover procedere alla modifica ed integrazione del programma degli incarichi anno 2020 e prevedere un importo di euro 4.000,00 nel bilancio di previsione anno 2020, necessario per il conferimento di incarichi, come specificato in premessa.

2) Di dare atto che l'eventuale affidamento degli incarichi di collaborazione professionale avverrà nel rispetto del Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 28.05.2008 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 102, del 25.11.2008.

3) Di dare atto che l'eventuale affidamento degli incarichi di collaborazione professionale avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101 all'art. 1, comma 5, che stabilisce: *“La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli Enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, (non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014) così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122”.*

Infine, con separata votazione favorevole che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno,

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

Prot. n. 520

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 12-08-20 al 27-08-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sant'Anatolia di Narco, li 12-08-20

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 12-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 12-08-20 al 27-08-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 11-08-20:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta